

**REGOLAMENTO DIDATTICO
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
A CICLO UNICO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
COORTE A. A. 2025 -2026**

CLASSE LM-85BIS DELLE LAUREE MAGISTRALI IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

CONFORME AL D.M. 270/2004

SEDE DI MATERA

PROPOSTO DAL CONSIGLIO DEL CDS IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA NELLA SEDUTA DEL
25/02/2025

APPROVATO DAL CONSIGLIO DEL DIUSS NELLA SEDUTA DEL 27/02/2024

Art.1- Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e delle altre attività formative del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, attivato nell'ambito della Classe LM-85bis ai sensi del D.M. 249/10 presso il Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell'Università degli Studi della Basilicata.
2. Detto Regolamento specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studi, in particolare: gli obiettivi formativi specifici, l'elenco degli insegnamenti (con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari) e delle altre attività formative, i crediti e le eventuali propedeuticità di insegnamenti e altre attività formative, la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle verifiche del profitto, le modalità di accesso e i requisiti di ammissione, le disposizioni sulla frequenza.
3. Per quanto concerne ogni altro aspetto di carattere organizzativo, il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria si attiene a quanto disciplinato dalla normativa vigente e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 - Organi didattici di riferimento

1. L'organizzazione e la gestione delle attività didattiche del Corso di Studio sono affidate al Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria.

Art. 3 - Modalità di consultazione delle parti sociali

1. È istituito un Comitato di consultazione delle parti sociali per la consultazione delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.M. 270/04.
2. Il Comitato, specifico per il Corso di Studio, è così composto:
 - il Direttore del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica Scientifica e Sociale;
 - i Coordinatori dei Corsi di Studio;
 - un rappresentante degli studenti, nominato dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento;
 - un rappresentante dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata;
 - un rappresentante dell'ANCI;
 - un rappresentante della Biblioteca Nazionale di Potenza;
 - un rappresentante della Biblioteca Provinciale di Matera;
 - un rappresentante di Confindustria Basilicata;
 - un rappresentante della Deputazione di Storia Patria per la Lucania;
 - un rappresentante degli editori locali;
 - un rappresentante delle fondazioni culturali e dei parchi letterari;
 - un rappresentante dell'industria creativa lucana;
 - un rappresentante degli istituti stranieri di cultura in Italia;
 - un rappresentante della Lucana Film Commission;
 - un rappresentante del Comando Carabinieri - Tutela del Patrimonio Culturale;
 - un rappresentante dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata;

- un rappresentante della Direzione Regionale Musei della Basilicata;
- un rappresentante della Regione Basilicata – Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione;
- un rappresentante del Ministero della Cultura – Segretariato regionale per la Basilicata;
- un rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Basilicata;
- un rappresentante della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Basilicata;
- un referente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;
- un rappresentante della Camera di Commercio della Basilicata;
- un rappresentante della Croce Rossa Italiana.

3. Il Comitato di consultazione delle parti sociali è convocato, nella sua composizione completa ovvero in sottocommissioni, dal Direttore del Dipartimento o dal Coordinatore del Corso di Studi almeno in vista della elaborazione delle proposte degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio o delle modifiche degli stessi.

Art. 4 - Obiettivi formativi specifici

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria è a ciclo unico e non prevede articolazione in curricula. Esso ha i seguenti obiettivi formativi specifici: promuovere un'avanzata formazione teorico-pratica nell'ambito delle discipline psicopedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologiche e della ricerca che caratterizzano il profilo professionale di un insegnante della scuola dell'infanzia e primaria; sviluppare una formazione teorica e didattica sugli ambiti disciplinari oggetto degli insegnamenti previsti dalle “Indicazioni programmatiche” per gli ordini di scuola considerati; curare una formazione specifica per l'accoglienza dei bambini con disabilità, al fine di saper meglio accogliere e integrare la diversità, valorizzare gli elementi di personalizzazione e stabilire una miglior collaborazione tra insegnante di classe e insegnante di sostegno; favorire lo sviluppo di insegnanti polivalenti, che sappiano integrare la creatività, la flessibilità e l'attenzione a motivare alla conoscenza, tipiche della scuola dell'infanzia, con la sicurezza disciplinare, che caratterizza la scuola primaria, per garantire anche una miglior continuità tra i due ordini di scuola, grazie alla presenza di professionisti competenti in ambedue gli ambiti. L'insegnante di classe dovrà essere preparato ad individuare e affrontare efficacemente difficoltà e disturbi dell'apprendimento con interventi mirati, basati sulla recente ricerca psico-educativa e dovrà saper valorizzare ed integrare positivamente le differenze, implicate anche dalla frequente composizione interculturale della classe, sviluppando competenze anche rispetto all'accoglienza. La formazione include l'approfondimento disciplinare e quello connesso con le strategie didattiche più efficaci nel favorire un apprendimento autentico e lo sviluppo della motivazione scolastica dei bambini. La formazione professionale riguarda la progettazione e gestione degli ambienti di apprendimento, in cui gli aspetti cognitivi dell'apprendimento e quelli affettivi e socio-relazionali possano integrarsi e contribuire alla formazione globale del bambino. Il percorso formativo si articola in “discipline formative di base” per l'acquisizione di competenze psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, socio-antropologiche e digitali. Il curriculum formativo prevede, inoltre, un'area caratterizzante dedicata all'approfondimento dei contenuti che saranno oggetto dell'insegnamento nei due ordini scolastici considerati (“i saperi della scuola”) e all'acquisizione delle competenze di lingua inglese. Una terza area riguarda la piena integrazione degli alunni con disabilità. L'insegnamento è articolato in corsi e laboratori che consentono allo studente di applicare i saperi acquisiti nei corsi, elaborando, per esempio, materiali didattici, costruendo strumenti, sviluppando la capacità riflessiva, critica e collaborativa attraverso lavori e discussioni in gruppo.

Art. 5 - Sbocchi professionali

1. I laureati in Scienze della Formazione Primaria potranno operare come insegnanti nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Infatti, la Laurea magistrale, ai sensi della normativa vigente in materia (D.M. 10 settembre 2010, n. 249), ha valore di esame di stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.

Art. 6 - Modalità di accesso

1. Per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria occorre essere in possesso delle conoscenze previste da un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. L'ammissione è subordinata al superamento di un test d'ingresso ad accesso programmato sulla base di criteri stabiliti di anno in anno dal Ministero riguardanti il numero di posti, la data, i contenuti e le modalità della prova di selezione. Non rientra nelle previsioni normative l'assegnazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi.

2. Non è consentita l'iscrizione in regime di tempo parziale.

Art. 7 - Articolazione in curricula

1. Il corso di studi prevede un solo curriculum.

Art. 8 - Insegnamenti e altre attività formative

1. Nella tabella che segue sono riportati gli insegnamenti previsti dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, con l'indicazione della tipologia di attività formativa (base, caratterizzante, altre), dell'ambito disciplinare di riferimento, del settore scientifico disciplinare (SSD), dei Crediti Formativi Universitari (CFU) e del numero di ore di didattica previsti per ciascun insegnamento.

I anno

S.S.D. 15	S.S.D. 24	INSEGNAMENTO	CFU/ore LEZIONE	CFU/ore LAB.	TAF	AMBITO
M-PED/03	PAED-02/A	Didattica generale	8 / 56		base	Didatt. e pedagogia spec.
ICAR/17	CAEAR-10/A	Disegno ed Educazione all'immagine	8 / 56	1 / 16	caratt.	Discipline delle arti
CHIM/03	CHEM-03/A	Elementi di chimica	4 / 28		caratt.	Discipline chimiche
MAT/02	MATH-02/A	Fondamenti e didattica della Matematica	8 / 56	1 / 16	caratt.	Disc.mat.
IUS/09	GIUR-05/A	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica	4 / 28		caratt.	Disc. giurid. e igien.-san.
M-PED/01	PAED-01/A	Pedagogia generale	8 / 56		base	Pedag. gen. e sociale
M-PSI/04	PSIC-02/A	Psicologia dello sviluppo	8 / 56		base	Psic. dello sviluppo
M-PED/02	PAED-01/B	Storia della scuola e delle istituzioni educative	8 / 56		base	Storia della Pedagogia
---		Laboratorio di lingua inglese I		2 / 50	altre	
		tot. Cfu/ore	60			

II anno

S.S.D. 15	S.S.D. 24	INSEGNAMENTO	CFU/ore LEZIONE	CFU/ore LAB.	TAF	AMBITO
BIO/03	BIOS-01/C	Biologia generale e dello sviluppo	4 / 28	1 / 16	caratt.	Disc. biologiche ed ecologiche
M-GGR/01	GEOG-01/A	Geografia	8 / 56	1 / 16	caratt.	Disc. geograf.
L-FIL-LET/10	ITAL-01/A	Letteratura italiana	8 / 56		caratt.	Disc. Letterarie
M-EDF/01	MEDF-01/A	Metodi e didattiche delle attività motorie	8 / 56	1 / 16	caratt.	Met. e did. attiv. Motorie
M-PED/01	PAED-01/A	Pedagogia sociale	8 / 56	1 / 16	base	Pedag. gen. e soc.
L-ANT/02	STAN-01/A	Storia antica	8 / 56		caratt.	Disc. Storiche
M-PED/04	PAED-02/B	Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica	4 / 28	1 / 16	base	Pedag. sperimentale
---		Laboratorio di lingua inglese II		2 / 50	altre	
---		Tirocinio		5 / 125	altre	
		tot. Cfu/ore	60			

III anno

S.S.D. 15	S.S.D. 24	INSEGNAMENTO	CFU/ore LEZIONE	CFU/ore LAB.	TAF	AMBITO
MAT/04	MATH-01/B	Complementi di geometria	4 / 28	1 / 16	caratt.	Disc. matematiche
MAT/02	MATH-02/A	Fondamenti di aritmetica e algebra	8 / 56		caratt.	Discipline matematiche
L-FIL-LET/12	LIFI-01/A	Linguistica italiana (Grammatica)	8 / 56	1 / 16	caratt.	Linguistica
M-PED/03	PAED-02/A	Pedagogia speciale	8 / 56	2 / 32	base	Didatt. e pedagogia spec.
M-PED/04	PAED-02/B	Pedagogia sperimentale	8 / 56		base	Pedagogia sperimentale
L-ART/07	PEMM-01/C	Storia della musica	8 / 56	1 / 16	caratt.	Musicologia e storia della musica
		Un insegnamento a scelta libera	4 / 28		altre	(scelta libera)
---		Laboratorio di lingua inglese III		2 / 50	altre	
---		Tirocinio		5 / 125	altre	
		tot. Cfu/ore	60			

IV anno

S.S.D. 15	S.S.D. 24	INSEGNAMENTO	CFU/ore LEZIONE	CFU/ore LAB.	TAF	AMBITO
M-DEA/01	SDEA-01/A	Antropologia culturale	8 / 56		base	Disc. sociol. e antropol.
M-PED/03	PAED-02/A	Didattica delle innovazioni tecnologiche	4 / 28	2 / 32	base	Didattica e pedagogia speciale
FIS/08	PHYS-06/B	Didattica e storia della fisica	8 / 56	1 / 16	caratt.	Disc. Fisiche
M-PED/02	PAED-01/B	Letteratura per l'infanzia	8 / 56	1 / 16	caratt.	Letteratura per l'infanzia
MED/39	MEDS-20/B	Neuropsichiatria infantile e disturbi di apprendimento	8 / 56		caratt.	Psicologia clinica
M-PSI/04	PSIC-02/A	Psicologia dell'educazione	8 / 56	1 / 16	caratt.	Psicologia dello sviluppo
---		Laboratorio di Tecnologie didattiche	3 / 48		altre	
---		Laboratorio di lingua inglese IV		2 / 50	altre	
---		Tirocinio		6 / 150	altre	
		tot. Cfu	60			

V anno

S.S.D. 15	S.S.D. 24	INSEGNAMENTO	CFU/ore LEZIONE	CFU/ore LAB.	TAF	AMBITO
L-FIL-LET/12	LIFI-01/A	Didattica della lingua italiana	4 / 28		caratt.	Linguistica
BIO/07	BIOS-05/A	Educazione ambientale	8 / 56		caratt.	Disc. biologiche ed ecologiche
L-FIL-LET/10	ITAL-01/A	Didattica della letteratura italiana	4 / 28	1 / 16	caratt.	Disc. Letterarie
M-PED/03	PAED-02/A	Didattica speciale	8 / 56	2 / 32	caratt.	Didatt. e pedag. spec.
M-STO/01	HIST-01/A	Storia medievale e didattica della storia	8 / 56		caratt.	Disc. Storiche
		Un insegnamento a scelta libera	4 / 28		Altre	
---		Laboratorio di lingua inglese V		2 / 50	Altre	
---		Prova di lingua inglese livello B2		2	Altre	
---		Tirocinio		8 / 200	Altre	
		Prova finale		9	Altre	
		tot. Cfu	60			

2. Lo studente potrà selezionare come insegnamenti a scelta libera uno o più insegnamenti attivati per i Corsi di Studio di I e II livello presso il Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale o presso altro Dipartimento/Scuola dell'Ateneo, con le modalità e secondo le scadenze fissate annualmente nel Manifesto degli Studi.

3. Lo studente può scegliere come attività formativa a scelta libera di approfondire lo studio di una o più discipline già presenti nel piano di studi tra le attività di base o caratterizzanti in uno degli anni precedenti a quello al quale è iscritto. Tali insegnamenti potranno essere inseriti come scelta libera, anche al fine di approfondire lo studio di una disciplina in vista della preparazione della tesi di laurea, con le modalità e secondo le scadenze fissate annualmente nel Manifesto degli Studi. Lo studente avrà cura di concordare un programma d'esame (da 4 cfu per ciascun insegnamento a scelta libera) differente da quello già sostenuto, con il docente responsabile dell'insegnamento nell'anno accademico in cui intende sostenere l'esame. Lo studente può altresì scegliere come insegnamenti a scelta libera uno o più insegnamenti attivati per i Corsi di Laurea di I e II livello presso il Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale o presso altro Dipartimento dell'Ateneo, che verranno riconosciuti, ai fini del completamento del percorso di studio, sempre e soltanto per un valore pari a 4 cfu. Gli insegnamenti a scelta libera devono essere coerenti con il percorso professionale.

4. Ai fini del completamento dei crediti formativi previsti come scelta libera, lo studente, se ammesso ai programmi di mobilità internazionale, può usufruire anche di insegnamenti frequentati presso università straniere.

Art. 9 - Tirocini

1. Il tirocinio, a iniziare dal secondo anno, si articola in tirocinio indiretto, che comprende momenti di preparazione, riflessione, discussione delle attività e documentazione per la relazione di tirocinio finale presso il Corso di Studi, e in tirocinio diretto nelle scuole facenti parte dell'elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate, che prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il tirocinio è seguito da insegnanti tutor e coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo totale presso il Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale.

2. Il percorso formativo prevede una ripartizione delle attività di tirocinio, la cui frequenza è obbligatoria, tra i due ordini di scuola. Esse constano di 600 ore (24 CFU) e sono suddivise secondo la tabella che segue:

Anno	I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANNUALE	
	Ore Tirocinio diretto	Ore Tirocinio indiretto	Ore Tirocinio diretto	Ore Tirocinio indiretto	Tot. Ore	CFU
II	35 Infanzia	30 Infanzia	40 Primaria	20 Primaria	125	5
III	30 Infanzia	35 Infanzia	35 Infanzia	25 Infanzia	125	5
IV	40 Primaria	35 Primaria	50 Primaria	25 Primaria	150	6
V	55 Infanzia	30 Infanzia	60 Primaria	55 Primaria	200	8

3. Eventuali deroghe possono riguardare esclusivamente la diversa distribuzione, nei due ordini di scuola, delle ore previste per l'ultimo anno di corso. Tali deroghe, motivate dalla proposta progettuale individuale, devono essere autorizzate dal tutor organizzatore su proposta del tutor coordinatore.

4. Il Tirocinio Indiretto prevede anche la possibilità di partecipare, fino ad un massimo di 12 ore per ciascun anno di corso, a convegni e iniziative formative in genere, previamente autorizzate dal Consiglio del Corso di Studi su proposta del suo Coordinatore.

5. Al termine di ogni semestre lo studente è tenuto ad elaborare una specifica relazione, che deve essere

valutata e approvata dal tutor coordinatore assegnato allo studente con una dichiarazione di idoneità. In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il tirocinio dello specifico semestre sotto la guida di un altro tutor.

6. Lo studente che, per vari motivi, non svolga il tirocinio indiretto e diretto del I semestre non può recuperare lo stesso unicamente nel I semestre dell'anno accademico successivo. Analogamente, lo studente che, per vari motivi, non svolga il tirocinio indiretto e diretto del II semestre lo potrà effettuare solamente nel II semestre dell'anno accademico successivo.

7. Lo studente iscritto al II, III, IV, V anno di corso, con il debito dei tirocini degli anni precedenti può effettuare contemporaneamente le attività di tirocinio nel rispetto delle collocazioni semestrali. Ai fini del superamento del tirocinio lo studente, per ogni semestre, è tenuto a svolgere le attività obbligatorie e a frequentare almeno il 70% delle ore di tirocinio diretto e indiretto previste per ogni anno di corso e a produrre la documentazione richiesta.

8. Al completamento di tutte le attività di tirocinio, lo studente deve elaborare una relazione finale, che, approvata preliminarmente dal tutor coordinatore assegnato allo studente, sarà comunque discussa e valutata, in sede di esame di laurea, insieme alla tesi di laurea che potrà avere relazione con l'attività di tirocinio.

9. Lo studente può richiedere convalide, come tirocinio diretto e indiretto, di attività didattiche svolte negli ultimi tre anni esclusivamente sulla base di un regolare contratto, in scuole statali, paritarie e legalmente riconosciute, nei due ordini della scuola dell'infanzia e in quella primaria ed anche del servizio di docenza svolto in qualità di insegnante di sostegno. Nel primo caso le attività devono essere certificate dal dirigente scolastico; nel secondo caso, le stesse attività devono essere certificate dal responsabile della scuola e accompagnate, imprescindibilmente, dal contratto di assunzione a tempo determinato o indeterminato. Le attività didattiche svolte in scuole statali, paritarie e legalmente riconosciute nei termini sopraindicati sono convalidabili come tirocinio nei limiti stabiliti dal decreto ministeriale (un massimo di 12 CFU complessivi nell'intera carriera quinquennale dello studente) ed il numero dei CFU da attribuire sarà oggetto, di anno in anno, di apposita delibera del Consiglio di Corso di Studi.

10. La convalida del tirocinio potrà essere autorizzata nei seguenti termini. L'insegnamento a Tempo Indeterminato nella scuola primaria o dell'infanzia prevede l'esonero dalle attività di tirocinio per l'ordine di scuola in cui si presta servizio. Verrà, invece, svolto il tirocinio nell'altro ordine di scuola. L'insegnamento a Tempo Determinato negli ultimi tre anni (almeno 180 giorni di servizio per anno), escluso quello in corso, consente l'acquisizione fino a 7,5 CFU e in particolare 2,5 CFU per ogni anno d'insegnamento ed esclusivamente in relazione all'ordine di scuola in cui si è prestato servizio. Insegnamento monodisciplinare ed insegnamento prestato in altri ordini di scuola, compreso il sostegno, comporta il riconoscimento di 25 ore (1 CFU) di tirocinio diretto relativo alla I annualità di tirocinio.

11. Potranno essere convalidate le attività di tirocinio svolte in altri corsi di Laurea Magistrale in Scienza della Formazione Primaria e regolarmente certificate. Non saranno riconosciuti CFU di tirocinio o predisposte agevolazioni particolari per lo svolgimento del proprio tirocinio in nessun'altra situazione (supplenze brevi, servizio a scuola come educatori/educatrici, servizio presso scuole non parificate).

Art. 10 - Modalità di svolgimento della didattica

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti disciplinari. Nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica della disciplina stessa e, atteso che il Corso di Studi è abilitante sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, esempi, esercitazioni e proposte didattiche devono essere pensati e previsti tenendo conto dei due ordini di scuola.

2. Costituiscono altre attività formative i laboratori e il tirocinio, quest'ultimo disciplinato dal precedente art. 9. I laboratori pedagogico-didattici, sono da intendersi come momenti e luoghi di analisi, progettazione

e simulazione di attività didattiche, aventi l'obiettivo di collegare la dimensione teorica delle discipline con gli aspetti applicativi e di ricerca riguardanti la sfera culturale e professionale dell'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia.

3. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono, di norma, quelle del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università della Basilicata. Attività didattiche e formative potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università della Basilicata, nonché presso Enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

Art. 11 - Obblighi di frequenza

1. Le attività didattiche in aula non prevedono obblighi di frequenza.
2. Le attività di laboratorio prevedono l'obbligo di frequenza nella misura del 75% rispetto al carico orario complessivo relativo a ciascuna attività laboratoriale. La presenza sarà attestata con la sottoscrizione di apposito registro da parte dello studente. Gli studenti che non ottemperano all'obbligo di frequenza non sono ammessi alla prova d'esame o ad altra forma di verifica del profitto, ma saranno tenuti a frequentare le attività laboratoriali l'anno successivo.
3. Gli studenti che non sono in grado di ottemperare all'obbligo di frequenza per a) disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo per l'integrazione e il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità e dsa, b) stato di gravidanza nei due mesi antecedenti al parto e fino al terzo mese di vita del bambino, c) partecipazione a programmi universitari di mobilità internazionale, devono richiedere al Direttore del Dipartimento, preferibilmente prima dell'inizio dell'attività di laboratorio e comunque non oltre la fine del semestre in cui è collocata l'attività di laboratorio, l'esonero dalla frequenza e l'assegnazione da parte del docente di un lavoro equivalente da svolgersi individualmente. Ai fini dell'accreditamento del laboratorio, la validità del lavoro equivalente assegnato dovrà essere attestata dallo stesso docente titolare dell'attività di laboratorio nell'anno accademico di riferimento. In mancanza di tale attestazione lo studente dovrà frequentare l'attività di laboratorio nell'anno accademico successivo.
4. Le attività di tirocinio prevedono l'obbligo di frequenza così come indicato all'art. 9 comma 5. attestata da apposito registro, e devono concludersi con una relazione obbligatoria.

Art. 12 - Modalità di svolgimento delle verifiche di profitto e acquisizione crediti formativi universitari

1. Le verifiche per la valutazione del profitto al termine delle attività didattiche possono prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente composte da prove successive, anche scritte e/o pratiche, da concludersi comunque con un esame finale. Nel caso in cui l'esame preveda una prova scritta propedeutica alla prova orale, la prova scritta concorre alla valutazione dell'esame nel suo complesso e non prevede una verbalizzazione autonoma. Il docente può decidere di istituire all'interno delle ore assegnate al proprio modulo di insegnamento, di esercitazione o di laboratorio una prova di verifica intermedia. Le particolari modalità fissate per ogni singola attività didattica sono rese note nelle forme di pubblicità adottate dal Dipartimento.
2. E' fatta salva la possibilità di sostenere gli esami con il medesimo programma per i due anni accademici successivi all'anno nel quale tali esami erano previsti nel piano di studi. È responsabilità dei presidenti delle commissioni d'esame garantire quanto necessario per il rispetto della suddetta possibilità.
3. A seguito del superamento delle prove di verifica del profitto, allo studente sono attribuiti una votazione espressa in trentesimi e il numero di CFU corrispondenti previsti dall'elenco delle attività formative. A seguito del superamento delle prove di verifica del profitto relative ai laboratori e all'attività di tirocinio, allo

studente è attribuito il numero di CFU previsti dall'elenco delle attività formative.

4. I crediti acquisiti nell'ambito del Corso di Studi restano comunque validi fino al completamento del percorso di studi da parte dello studente.

5. Ogni laboratorio collegato all'insegnamento disciplinare si conclude con la stesura di una relazione finale personale da parte dello studente e si intende superato solo quando lo studente ottiene la valutazione positiva di idoneità da parte del docente che viene formalizzata in sede di verbalizzazione finale dell'insegnamento a cui il laboratorio è collegato ed unitamente ad esso. In caso di valutazione di non idoneità, lo studente deve stilare una nuova relazione finale, sempre da valutare da parte del docente, prima di sostenere o verbalizzare l'esame dell'insegnamento correlato al laboratorio.

6. I Laboratori di Lingua inglese sono propedeutici fra loro perché i loro contenuti sono progressivamente diversificati in ordine crescente e, conseguentemente, lo studente non può conseguire l'idoneità in un Laboratorio di lingua inglese se non ha conseguito l'idoneità per il Laboratorio di lingua inglese precedente. La prova di idoneità di Lingua inglese di livello B2 può essere affrontata dallo studente solo dopo il conseguimento dell'idoneità nei cinque Laboratori di Lingua inglese.

Art. 13 - Modalità di assegnazione e di svolgimento della prova finale

1. La prova finale del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria consiste nella discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Lo studente dovrà dimostrare di saper elaborare, redigere, presentare e discutere individualmente una tesi scritta su un argomento a carattere teorico o applicativo, elaborata in modo originale e critico, coerente rispetto agli obiettivi specifici del Corso di Studi, sotto la guida di un docente relatore, su tematiche disciplinari collegate all'insegnamento che possono avere relazione con l'attività di tirocinio. La discussione della relazione finale di tirocinio dovrà evidenziare le competenze professionali acquisite. La scelta della disciplina in cui svolgere la prova finale può ricadere su uno degli insegnamenti previsti dal piano di studi, compresi gli insegnamenti a scelta libera, purché dichiarati nell'offerta formativa del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, ad eccezione delle attività di laboratorio e di tirocinio.

2. A partire dal momento della sua iscrizione al quinto anno del Corso di Studi lo studente può depositare presso gli uffici del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale il titolo dell'elaborato, controfirmato dal docente che assume la funzione di relatore. Il titolo dell'elaborato deve in ogni caso essere consegnato non oltre le seguenti scadenze:

31 marzo per la prima sessione di laurea

31 luglio per la seconda sessione di laurea

31 dicembre per la terza sessione di laurea.

3. Le modalità per la scelta del docente relatore, di deposito dell'elaborato scritto e di svolgimento della prova finale sono fissate da apposito Regolamento di Dipartimento, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.

4. La prova finale del Corso di Laurea si svolge in una delle sessioni stabilite nel Calendario delle Attività Didattiche.

Art. 14 - Riconoscimento crediti formativi universitari

1. Lo studente può presentare richiesta di convalida di insegnamenti precedentemente superati in Corsi di Studio e di altre attività formative universitarie.

2. Sono convalidabili le attività didattiche e formative che, sulla base di documentazione in originale ovvero di autocertificazione, indicante ogni attività, i CFU e il settore scientifico-disciplinare, allegate alla domanda, risultino corrispondenti nel settore scientifico-disciplinare e nei contenuti, con gli insegnamenti del piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria. È acquisito il voto conseguito nell'esame convalidato.

3. Gli esami relativi a discipline alle quali l'ordinamento degli studi del Corso di Laurea Magistrale unisce laboratori pedagogico-didattici possono essere oggetto di convalida parziale e lo studente è tenuto a frequentare il relativo laboratorio e a conseguire la relativa idoneità.

4. Nel caso in cui l'insegnamento da convalidare sia inferiore nel numero di CFU rispetto all'insegnamento per il quale si chiede il riconoscimento, lo studente dovrà sostenere l'esame integrativo di quest'ultimo insegnamento, concordando preliminarmente con il relativo docente un programma specifico ridotto, proporzionale al numero dei CFU mancanti. Il docente deve tener conto, in sede di esame, del voto precedentemente conseguito dallo studente nell'esame con crediti parziali, registrando la media tra tale voto e quello attribuito all'esame integrativo. Tale verbalizzazione conclusiva deve, comunque, avvenire per gli insegnamenti integrati da laboratori, solo qualora lo studente abbia conseguito anche l'eventuale idoneità nel laboratorio dell'insegnamento in questione.

5. I CFU delle attività a scelta libera possono essere acquisiti anche con la convalida di insegnamenti universitari coerenti con il percorso di formazione iniziale degli insegnanti. La valutazione di tale coerenza spetta al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.

6. Ai fini della convalida di CFU previsti per la frequenza del laboratorio di Lingua Inglese, potranno essere considerate valide dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale unicamente le certificazioni linguistiche rilasciate da non più di due anni da uno degli Enti certificatori accreditati dal MUR o da un Centro Linguistico Universitario, di livello almeno pari al livello A/2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).

7. Gli Enti certificatori per la lingua inglese accreditati dal MUR, di cui al Decreto del Direttore Generale per gli affari internazionali del Miur AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012 e ss.mm.ii, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3.04.2012, contenente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue presenti in Italia.

8. Coloro che sono in possesso di una certificazione linguistica rilasciata dagli Enti certificatori sopra riportati, che specifichi nel dettaglio la valutazione delle competenze nelle quattro abilità linguistico-comunicative (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura – *listening, speaking, reading, writing*) e di livello uguale o superiore al B2, saranno ugualmente tenuti a sostenere e superare la prova di idoneità al livello B2 prevista al V anno (2 CFU). Il possesso di una laurea magistrale in lingua inglese è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER. Si riporta la

TABELLA DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Livelli di competenza linguistica	Laboratori e n. cfu riconosciuti per il possesso di Certificazioni linguistiche internazionali
C2 (Mastery)	Laboratorio di lingua inglese I, 2 cfu Laboratorio di lingua inglese II, 2 cfu

	<p>Laboratorio di lingua inglese III, 2 cfu Laboratorio di lingua inglese IV, 2 cfu Laboratorio di lingua inglese V, 2 cfu per un totale di 10 cfu.</p> <p>Resta da sostenere la prova di idoneità di livello B2 al V anno (2 cfu)</p>
C1 (Effectiveness/ Independent User)	<p>Laboratorio di lingua inglese I, 2 cfu Laboratorio di lingua inglese II, 2 cfu Laboratorio di lingua inglese III, 2 cfu Laboratorio di lingua inglese IV, 2 cfu Laboratorio di lingua inglese V, 2 cfu per un totale di 10 cfu.</p> <p>Resta da sostenere la prova di idoneità di livello B2 al V anno (2 cfu)</p>
B2 (Vantage)	<p>Laboratorio di lingua inglese I, 2 cfu Laboratorio di lingua inglese II, 2 cfu Laboratorio di lingua inglese III, 2 cfu Laboratorio di lingua inglese IV, 2 cfu per un totale di 8 cfu.</p> <p>Resta da sostenere il Laboratorio di lingua inglese V (2 cfu) la prova di idoneità di livello B2 al V anno (2 cfu)</p>
B1 (Threshold)	<p>Laboratorio di lingua inglese I, 2 cfu Laboratorio di lingua inglese II, 2 cfu Laboratorio di lingua inglese III, 2 cfu per un totale di 6 cfu.</p> <p>Resta da sostenere il Laboratorio di lingua inglese IV (2 cfu) il Laboratorio di lingua inglese V (2 cfu) la prova di idoneità di livello B2 al V anno (2 cfu)</p>
A2 (Waystage)	<p>Laboratorio di lingua inglese I, 2 cfu</p>
	<p>Laboratorio di lingua inglese II, 2 cfu per un totale di 4 cfu.</p> <p>Resta da sostenere il Laboratorio di lingua inglese III (2 cfu) il Laboratorio di lingua inglese IV (2 cfu) il Laboratorio di lingua inglese V (2 cfu) la prova di idoneità di livello B2 al V anno (2 cfu)</p>

9. I laboratori disciplinari sostenuti presso altri Corsi di Studio, salvo il Corso di laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria, non sono mai ammessi a convalida.

10. Lo studente, in seguito alle procedure di convalida delle carriere pregresse, può essere iscritto ad anni di corso successivi al primo, in ragione della convalida di almeno 42 CFU per anno e nei limiti dei posti disponibili indicati nel bando annuale di ammissione al Corso di Studi.

In ogni caso, l'ammissione ad anni successivi al primo prevede il recupero dei crediti relativi a Tirocini e Laboratori.

Art. 15 - Riconoscimento dei crediti formativi per attività extra universitarie (D.M. 931/2024)

1. Il Consiglio del Corso di Studi può riconoscere come crediti formativi universitari, ai sensi del D.M. 931 del 04 luglio 2024, a seguito di specifica istanza presentata dallo studente mediante le procedure in vigore presso l'Ateneo:

- conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
- attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico;

nel numero massimo di 48 cfu.

2. Il Consiglio del Corso di Studi procederà alla valutazione dell'istanza e all'eventuale riconoscimento delle conoscenze, abilità e competenze di cui al comma 1 a condizione che:

- lo studente presenti una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente/struttura presso cui sono state svolte, con l'indicazione dei dati essenziali per poter procedere al riconoscimento quali: numero di ore dell'attività formativa svolta, la valutazione dell'apprendimento, le competenze/abilità acquisite. Se l'attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti una dichiarazione ai sensi dell'art. 46 o 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- sia possibile assicurare una stretta coerenza delle attività/competenze/abilità di cui si chiede il riconoscimento con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi del Corso di Studi a cui lo studente è iscritto o intende iscriversi;
- sia possibile definire per ciascuna attività/competenza/abilità di cui si chiede il riconoscimento un'attività formativa in coerenza con l'ordinamento didattico del Corso di Studi, da inserire in un piano di studi individuale dello studente, anche in termini di cfu e votazione, laddove previsto.

Non si procederà al riconoscimento ove una di queste condizioni non si verifichi.

3. È possibile riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati.

Il riconoscimento dei crediti avviene secondo i criteri indicati nell'art. 12, punto 4. del Regolamento didattico di Ateneo consultabile alla seguente pagina: <https://portale.unibas.it/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti/articolo580.html>.

ART. 16 - Contemporanea iscrizione

1. Per le Università e per le Istituzioni AFAM è consentita l'iscrizione a due corsi di studio, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, fermo restando il possesso del previsto titolo di studio e degli eventuali ulteriori requisiti previsti per l'accesso, per entrambi i corsi.

Le disposizioni applicative per l'Università della Basilicata sono disponibili al seguente indirizzo: <https://portale.unibas.it/site/home/studenti/contemporanea-iscrizione.html>.

Art. 17 - Approvazione del Regolamento

1. Il Presente Regolamento è approvato dal Consiglio del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale e dal Senato Accademico dell'Università degli Studi della Basilicata, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta di entrambi gli organi, ed è emanato dal Rettore.